SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 luglio 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2850

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 597.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Palermo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero
Scuola professionale per l'industria elettrica con sezioni per:	
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale)	6
montatore e riparatore di apparecchi radio tv (triennale)	5
Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:	
meccanico riparatore di autoveicoli (triennale)	2
disegnatore meccanico (triennale)	1
congegnatore meccanico (triennale)	1
Scuola professionale per l'industria gente di mare con sezioni per:	
meccanico navale (triennale)	1

	Corsi numero
Corsi post-qualifica:	
tecnico industrie elettriche ed elettroniche	4
tecnico industria meccanica	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi della varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica e laboratorio; conversazione tecnica in lingua estera; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica, misurazioni elettriche, impianti elettrici; costruzioni elettromeccaniche; esercitazioni pratiche e collaudi nei reparti di lavorazione; elettrotecnica, radioelettronica e videotecnica; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; tecnologia meccanica e laboratorio; disegno tecnico; meccanica applicata all'autoveicolo; macchine termiche e laboratorio; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; macchine marine e laboratorio; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; esercitazioni marinaresche, di officina meccanica e di macchine marine; esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; lingua e lettere italiane; storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio misurazioni, tecnica della produzione: disegno ed esercitazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 3.972.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Palermo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 17

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI PALERMO

Sei sezioni elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);

Cinque sezioni montatore e riparatore di apparecchi radio tv (triennale);

Due sezioni meccanico riparatore di autoveicoli (triennale);

Una sezione disegnatore meccanico (triennale);

Una sezione congegnatore meccanico (triennale);

Una sezione meccanico navale (triennale);

Quattro corsi post-qualifica - tecnico industrie elettriche ed elettroniche;

Due corsi post-qualifica - tecnico industrie meccaniche,

per complessive sessanta classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	60
3) Insegnanti tecnico-pratici	48
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	13
6) Magazzinieri	5
7) Aiutanti tecnici	10
8) Bidelli	28
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive quattrocentottantotto ore settimanali;	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1980, n. 876, con il quale è stato introdotto nello statuto dell'Ateneo il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1987 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1988, registro n. 24, foglio n. 335) ed in particolare l'art. 97, con il quale è stata recepita nello statuto dell'Ateneo la nuova tabella XVIII annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 95/1986;

Considerato che per mero errore materiale nell'art. 97 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è stato omesso che la facoltà di medicina e chirurgia conferisce anche la laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La durata del corso di studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio;

Rilevata la necessità di provvedere alla necessaria rettifica degli articoli 97 e 98 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987;

Decreta:

L'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 97. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

Nell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 dopo la parola «laurea» sono inserite le parole «in medicina e chirurgia».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1989
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 169

89A3432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1988, registro n. 64, foglio n. 146, con il quale è stato inserito nel corso di laurea in architettura l'insegnamento complementare «inglese scientifico»;

Considerato che per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 sopracitato, non è stato specificato che il predetto insegnamento deve essere inserito nell'area disciplinare n. 3 (storico-critica e del restauro);

Rilevata la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 è rettificato come segue:

L'insegnamento «inglese scientifico» è attivato nell'area 3 (storico-critica e del restauro).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 146

89A3456

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1989.

Determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili stabiliti ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 69 il quale stabilisce criteri per la elaborazione di coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito e per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili;

Visto l'art. 17 dello stesso decreto-legge n. 69, che dispone, fra l'altro, che se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto-legge non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto-legge n. 69, tenendo conto dei coefficienti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1989;

Tenuto conto delle elaborazioni e valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria relativi a ciascuna categoria di attività economica;

Considerato che i dati disponibili per la determinazione degli appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, relativamente agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti o professioni ammessi ad avvalersi del differimento dei termini previsto dall'art. 14 del richiamato decreto-legge n. 69, consentono di calcolare detti coefficienti in base all'analisi delle relazioni rilevate, nell'ambito di ciascuna categoria di attività economica, tra l'ammontare dei compensi, ricavi o degli addetti, alle dimensioni dei locali, ai beni strumentali impiegati e ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili nonché agli acquisiti di materie prime, semilavorati e materie sussidiarie e di merci e relative materie sussidiarie, avendo anche riguardo alla localizzazione dei contribuenti, evidenziando i parametri riferibili a singoli contribuenti e la conseguente quantificazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinati ai fini dell'art. 17 del medesimo decreto-legge, sono stabiliti nelle misure indicate nella tabella allegata, vistata dal Ministro proponente, per ciascuna categoria di attività economica svolta in modo prevalente per un intero periodo di imposta, relativamente agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti e professioni ammessi ad avvalersi del differimento dei termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dall'art. 14 del predetto decreto-legge n. 69 del 1989.

Art. 2.

1. L'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti della tabella è adeguato a ciascun periodo di imposta moltiplicandolo per i seguenti indici: 0,800 per gli anni anteriori al 1983, 0,827 per l'anno 1983, 0,919 per l'anno 1984, 1,000 per l'anno 1985, 1,100 per l'anno 1986, 1,150 per l'anno 1987.

2. L'ammontare risultante dalla applicazione del comma 1 è incrementato del cinque per cento per i contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province di Alessandria, Aosta, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Torino, Trieste, Udine, Varese e Vercelli, ed è diminuito del cinque per cento per i contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Isernia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto e Trapani.

Art. 3.

1. L'ammontare calcolato ai sensi dell'art. 2 è ridotto della percentuale indicata, per ciascuna categoria di attività, nella colonna 8 della tabella per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito di lavoro autonomo o di impresa derivante dall'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 4.

1. L'ammontare calcolato a norma dell'art. 2 è assunto, per gli effetti dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili. Alla corrispondente imposta è riconosciuto in detrazione un importo pari alla percentuale indicata per ciascuna categoria di attività nella colonna 7 della tabella.

2. Se l'ammontare determinato a norma dell'art. 2 comprende anche operazioni per le quali l'imposta non è dovuta, la detrazione è calcolata considerando imponibili anche le predette operazioni sempre che per le stesse la detrazione non sia preclusa a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
AGRICOLTURA (DA 0110 A 0310)	9.873	10,530	1,432	1,535		0,894	65	78
0500 CARNI FRESCHE CONS. E PROD. MACELL.	16.930		1,493	1,672	0,367	0,856	51	71
0600 LATTE E PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE	12.283	26,165	1,697	1,657	0,297	0,876	68	69
0700 BEVANDE ALCOOLICHE	8.962	11,688	1,307	3,267	0,044	1,048	66	80
0710 BEVANDE ANALCOOLICHE E IDROMINERALI	10.847	25,289	2,571	1,632		0,770	73	81
0800 PRODOTTI DI MOLITORIA E PASTIFICAZ.	8.295	12,627	1,326	2,087	0,077	1,001	70	72
0810 PRODOTTI DOLCIARI	8.352	13,110	1,351	2,460	0,059	0,949	74	78
0820 GRASSI VEGETALI E ANIMALI	6.559	20,984	1,307	3,617	0,024	0,835	70	72
0830 LAVOR. E CONS. PRODOTTI DELLA PESCA	9.477		2,073	6,181	0,345	0,657	51	70
0840 CONSERV. E TRASF. FRUTTA E ORTAGGI	12.085	10,476	1,805	0,754	0,009	1,036	75	78
0845 TORREFAZIONE DEL CAFFE'	14.003	50,000	2,537	4,144	0,036	1,046	82	84
0850 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	14.065	10,903	1,320	1,514	0,089	0,809	80	80
INDUSTRIE ESTRATTIVE (DA 1000 A 1710)	15.193	11,778	1,504	2,720		0,962	67	80
2000 MACCHINE OPER. AGRICOL. E INDUSTRIA	12.291		1,502	2,371	0,257	1,144	60	79
2100 MACCHINE PER UFFICIO, OTTICA, ECC.	14.092		2,067	2,655	0,329	0,858	62	76
2200 PRODOTTI FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICI	7.923		2,032	1,031	0,382	0,623	54	71
2210 REG., EDIZ., STAMPA NASTRI E DISCHI	18.592		1,807	8,428		1,392	70	72
2300 MECCANICA-FONDERIE SECONDA FUSIONE	18.985	17,968	1,341	1,019	0,341	1,108	54	75
2310 CARPENTERIA METALL. FORNI E CALDAIE	12.681	11,569	1,508	3,912	0,316	1,025	51	75
2320 MACCHINE MOTRICI E SOLLEVAMENTO	17.112		1,168	2,835	0,098	1,656	54	71
2330 MACCHINE UTENSILI E UTENSILERIA	20.709	31,092	1,377	2,372	0,263	1,128	59	77
2340 MINUTERIA METALL. STOVIGLIE E ARMI	19.295	15,855	1,495	2,598	0,278	1,302	53	74
2350 MACCHINE E APPARECCHI ELETTR.E TEL.	15.178	43,439	1,587	1,585	0,298	1,356	50	73
2360 PROD. DI METALLI E PIETRE PREZIOSI	11.449	14,205	1,468	5,140	0,156	1,000	52	78
2400 MATERIALI E FORNITURE ELETTRICHE	13.738		1,440	4,325	0,127	1,050	51	75
2500 AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI	12.000	14,069	1,410	6,448		1,008	47	78
2600 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	11.544	13,791	1,527	2,765	0,060	0,717	56	79
2700 PRODOTTI CHIMICI DI BASE	18.985	10,324	1,747	1,413	0,165	1,107	58	76
2710 PROD. CHIMICI INDUSTRIA E AGRICOLT.	17.899	12,041	2,511	1,827		0,567	59	70
2720 PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	13.775	53,207	2,220	1,173		0,414	56	70
2725 PRODOTTI MEDICINALI	13.749		1,000	8,567		2,176	73	73
2730 PROD. CHIMICI CONSUMO NON INDUSTR.	12.449		1,841	2,419	0,187	1,167	61	79
2735 MATERIALI SENSIBILI	9.310	86,013	2,833	5,982		0,486	63	72
2740 DETERSIVI	9.548		1,748	0,553	0,267	1,243	68	72
2745 PROD. CELLULOSA USI TESSILI E FIBRE	13.116		1,073	11,692			51	70
2800 PRODOTTI DI GOMMA	15.733		1,611	2,842	0,364	0,958	57	78
2810 PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE	16.927	13,353	1,642	1,689	0,147	1,089	54	77
2900 INDUSTRIA LANIERA	16.530	22,674	1,237	2,163	0,332	1,069	57	65
2910 INDUSTRIA COTONIERA	20.638	17,230	1,218	1,195	0,287	1,090	58	65
2920 INDUSTRIA DELLA SETA	22.393	22,918	1,223	2,622	0,167	0,934	56	63
2930 INDUSTRIA CANAPA LINO IUTA E SIMILI	10.540		1,090	9,960		1,020	54	72
2940 INDUSTRIA LAVORAZ. FIBRE CHIMICHE	14.232	32,337	1,287	2,806	0,190	1,087	58	71
2945 INDUSTRIA DELLA MAGLIA E CALZA	10.943	15,887	1,427	4,221	0,269	1,084	68	68
2950 ALTRE INDUSTRIE TESSILI	16.438	35,433	1,180	2,471	0,284	1,153	57	65
2960 PROD. PER ABBIGL. ARREDAMENTO, AFF.	11.015	19,855	1,305	3,662	0,344	0,936	54	66
3000 CARTA E PRODOTTI CARTOTECNICI	20.074	15,119	1,538	1,269	0,266	1,129	52	79
3100 STAMPA POLIGRAFIA EDITORIA E SIMILI	15.880	10,299	1,527	2,150	0,205	1,154	55	80

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
3110 STABILIM. E LABORATORI FOTOGRAFICI	12.360	32,498	1,906	9,916	0,341		54	65
3200 CUOIO E ARTICOLI DI PELLE	15.612	11,230	1,397	3,507	0,306	0,901	48	70
3210 CALZATURE	18.352	15,476	1,364	3,799	0,287	0,940	49	71
3300 LEGNO, SUGHERO ED AFFINI	9.211	15,567	1,563	1,594		1,004	55	73
3310 VEICOLI E CARPENT. NAVALE IN LEGNO	13.200		1,634	3,643	0,176	0,770	68	73
3320 MOBILIO ED ARREDAMENTO	10.502	9,287	1,315	0,657	0,190	0,935	56	77
3400 TABACCHI LAVORATI	9.081		2,692	5,823	0,339	1,043	31	53
3500 COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI	12.525	11,366	1,550	2,591	0,203	0,959	43	74
3503 COSTRUZ. EDILIZIE NON RESIDENZIALI	11.798	11,360	1,401	1,394	0,270	0,979	45	77
3505 COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE	22.066	10,607	1,488	1,075	0,287	1,009	51	80
3510 INSTALLAZIONE IMPIANTI	16.380		1,805	1,070	0,335	0,930	45	65
3600 BENI DI RECUPERO	12.029	10,479	1,423	4,147	0,154	1,074	58	75
3610 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	9.272	10,782	1,663	3,729		0,978	48	65
3700 ALTRI PRODOTTI INDUSTRIALI	12.945		1,531	2,629	0,303	1,140	54	74
4001 CEREALI E LEGUMI SECCHI	19.732	32,181	1,370	0,819		1,042	78	85
4002 SEMENTI FORAGGI E SEMI OLEOSI	12.177	16,045	1,547	1,315	0,301	0,893	86	87
4003 FIORI E PIANTE ORNAMENT. BULBI,SEMI	15.182		2,220	0,935	0,408	0,953	86	87
4004 FIBRE TESSILI ANIMALI VEGETALI	26.275	92,309	1,359	6,914		1,110	86	87
4005 ANIMALI VIVI ESCLUSI POLLAME E SIM.	13.873	11,825	1,825	1,414		0,977	81	83
4006 PELLI GREGGIE	26.823	19,789	1,000	3,444	0,504	1,083	82	83
4007 CUOI E PELLI CONCIATE NON PELLICCE.	26.331	22,611	2,808			1,041	80	80
4008 PELLI GREGGIE PER PELLICCERIA	26.729		1,480			1,451	82	88
4009 CARNI FRESCHE	18.188	10,399	2,343	0,769	0,415	0,874	86	88
4011 POLLAME, CONIGLI, CACCIAGIONE, UOVA	13.644	12,478	1,894	2,552	0,239	0,928	84	87
4012 PRODOTTI PESCA FRESCHI,CONG.SURGEL.	18.366	66,704	2,226	1,582		1,025	85	88
4014 SALUMI, CONSERVE, VEGETALI SURGEL.	25.210		1,897	6,942	0,348	0,903	87	88
4015 FARINA, LIEVITI, PANE, PASTE ECC.	14.926	15,886	1,125	1,101	0,199	1,070	86	88
4016 LATTE, BURRO E FORMAGGI	25.446	30,726	1,355	1,905		0,964	88	88
4017 OLII E GRASSI ALIMENTARI	11.717	15,505	2,220	3,681		1,014	86	86
4018 BEVANDE ALCOOLICHE E NON, ACETO	15.250	13,081	1,980	0,989	0,297	0,947	86	89
4019 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	12.517	11,779	1,771	1,253	0,333	0,982	85	89
4020 ZUCCHERO, CAFFE', SPEZIE, ECC.	8.301	119,265	1,357	4,625	0,158	1,005	85	87
4021 DOLCIUMI DI OGNI GENERE	14.663	20,634	1,159			1,104	83	89
4022 PRODOTTI ALIMENTARI NON CLASSIF.	10.144	24,412	1,211	2,686	0,132	1,061	89	89
4023 COMBUSTIBILI SOLIDI	17.520		1,680	3,309	0,242	0,977	86	91
4024 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	33.300		1,237	3,633	0,176	0,979	91	92
4025 MINERALI METALLIFERI E NON METAL.	30.153	17,007	1,940	0,526	0,876	1,112	88	85
4026 METALLI FERROSI E NON, SEMILAVORATI	22.301	18,039	1,319	5,614	0,001	1,090	81	89
4027 PRODOTTI CHIMICI PER INDUSTRIE	15.705	50,402	1,620	6,274		1,054	85	87
4028 PRODOTTI CHIMICI PER AGRICOLTURA	17.216	18,191	1,656	1,443	0,169	1,083	84	84
4029 COLORI E VERNICI	13.762	38,055	1,169	3,352	0,146	1,040	81	87
4030 LEGNAMI ED AFFINI	19.623	14,329	1,224	3,193		1,113	83	86
4031 MATERIALE DA COSTRUZIONE	21.474	11,590	1,337	1,942		1,030	80	86
4032 ARTICOLI DI INSTALLAZIONE	12.318	26,375	1,227		1,007	1,083	81	86
4033 LASTRE DI VETRO E DI CRISTALLO	14.000		1,377	15,690		1,020	68	79
4034 MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	13.549	16,219	1,206	7,932		0,969	76	85
4035 MACCHINE UTENSILI PER MET., LEGNO	20.152	74,258	1,790		0,155	1,239	82	88

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
4036 MACCHINE PER INDUSTRIA TESSILE	28.019	15,173	1,834		1,055	0,918	82	86
4037 MACCHINE PER EDILIZIA	10.806		1,447	9,378		1,158	81	87
4038 MACCHINE PER INDUSTRIE E COMMERCIO	24.683	13,818	1,488	4,454	0,205	1,176	81	88
4039 VEICOLI, ACCESSORI E RICAMBI	16.697	11,635	1,178	5,150	0,096	0,990	82	88
4040 MACCHINE PER SCRIVERE, CALCOLATRICI	17.375	67,558	1,655	1,339	0,324	1,219	78	88
4041 MOBILI	16.076	15,128	1,742		0,430	1,025	81	88
4042 ARTICOLI IN FERRO ED ALTRI METALLI	22.780		1,836	1,410	0,104	1,066	84	89
4043 APPARECCHI RADIO-TELEVISIVI, ECC.	17.225	61,101	1,660	6,100		0,841	79	88
4044 VETRERIE CRISTALLERIE CERAMICHE ECC	13.516	21,408	1,513	3,286	0,106	1,007	82	88
4045 ARTICOLI IN LEGNO, SUGHERO E SIMILI	16.632	21,125	1,438	1,769	0,308	1,056	84	86
4046 SAPONI, DETERSIVI E SIMILI	9.086	32,681	2,373	6,453		1,033	81	87
4047 CARTE DA PARATI E STUCCHI	13.915		1,386			1,371	75	84
4048 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	31.015	18,416	1,570	3,039	0,017	0,876	83	88
4049 TESSUTI ED ARTICOLI DI ARREDAMENTO	19.287	15,598	1,988	4,055		1,001	80	87
4050 FILATI, MERCERIE E PASSAMANERIE	12.230	67,009	1,708	5,682		0,835	83	87
4051 VESTIARIO BIANCHERIA MAGLIERIA ECC.	11.058	14,097	1,672	1,560	0,725	0,862	85	88
4052 PELLICCE	14.219		2,663	33,895	2,986	1,034	77	89
4053 CALZATURE ED ACCESSORI PER CALZAT.	12.424	62,568	2,147	2,714	0,348	0,803	82	85
4054 ARTICOLI DA VIAGGIO E PELLETTERIE	15.949	19,176	1,616		0,242	1,023	83	87
4055 MEDICINALI	17.287	84,856	1,260	6,731		1,164	89	90
4056 STRUMENTI ED ARTICOLI SANITARI	10.512	45,509	2,093	1,371	0,492	1,093	82	88
4057 ARTICOLI DA PROFUMERIA E COSMETICI	27.938	42,346	2,421	19,200	1,664	1,100	83	88
4058 APPARECCHI OTTICI E FOTOGRAFICI	22.881	31,462	3,657	0,935		1,077	84	86
4059 GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE	22.124	62,702	2,773	0,678	0,218	0,854	79	85
4060 OROLOGERIA FINITA ED ACCESSORI	8.345	16,644	1,397	2,828		1,105	81	87
4061 DISCHI, NASTRI E STRUMENTI MUSICALI	15.995		1,816	3,318	0,056	1,176	85	88
4062 GIOCATTOLI	29.653		2,949	3,820	0,030	0,813	80	85
4063 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	29.178		1,327	4,434	0,860	1,007	83	84
4064 ARTICOLI CARTOLERIA E CANCELLERIA	16.670		1,401	1,509	0,621	1,113	83	88
4065 CARTA E CARTONE IN GENERE	21.332		2,080	7,859	0,246	0,937	81	89
4066 SPAGHI CORDAMI SACCHI IUTA E SIMILI	25.339		2,073	10,303	0,994	1,080	80	84
4067 PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CLASS.	19.314	20,779	2,126	0,251	0,388	1,068	82	86
4068 MATERIALI DA RECUPERO NON METALLICI	34.728	15,645	2,199	0,339	0,331	1,008	83	87
4069 ROTTAMI METALLICI	14.533	11,438	2,071	3,555	0,575	1,002	83	86
4070 ARTICOLI E ATTREZZ. PER LO SPORT	13.369	20,000	3,175	0,835	0,979	0,827	81	87
4071 MATERIALE ELETTRICO	13.296	40,975	2,533	6,700		0,899	83	87
4201 CARNI FRESCHE E CONGELATE	13.289		1,245	1,948	0,251	0,927	80	84
4202 POLLAMI CONIGLI CACCIAGIONE ED UOVA	11.251	11,785	1,997	1,324	0,633	0,886	83	83
4203 SALUMERIE ED AFFINI, ROSTICCERIE	12.539	15,698	1,688	1,023		0,937	78	83
4204 PESCE E FRUTTI DI MARE FRESCHI	9.636	10,828	1,396	0,484		1,032	98	84
4205 LATTE ED ALTRI PRODOTTI AFFINI	17.230	15,968	2,207	1,378		0,860	82	83
4206 PANE SENZA ANNESSO FORNO	12.320	11,900	1,486	2,989	0,118	0,920	84	84
4207 PANE CON ANNESSO FORNO	21.729	10,501	1,301	0,962	0,207	0,860	84	84
4208 PASTICCERIA DOLCIUMI E CONFETTERIA	9.490	6,827	1,351	2,086		0,948	66	77
4209 FRUTTA FRESCA E SECCA, ORTAGGI ECC.	11.228	11,300	1,327	0,997	0,253	0,966	80	83
4210 DROGHERIE	10.176	10,155	1,275	4,569	0,115	0,902	75	79
4211 VINI LIQUORI BEVANDE ED OLII	9.480	10,322	1,909	1,287	0,274	0,885	80	83

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
4212 SALE TABACCHI ED ALTRI GENERI MON.	23.834	11,200	2,041	0,796	0,458	0,587	70	65
4213 SUPERMERCATI	11.219	45,675	2,179	0,520		0,821	77	83
4214 ALIMENTI SURGELATI	12.276	34,154	1,423	0,266	0,223	0,895	80	82
4215 GENERI ALIMENTARI VARI	11.547	10,601	1,741	0,714	0,199	0,904	80	81
4216 TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO	8.089	9,876	1,935	0,878	0,313	0,766	67	73
4217 FILATI E MERCERIE	7.291	6,705	1,529	0,896		0,857	67	70
4218 CONFEZIONI UOMO DONNA BAMBINO	11.836	14,531	1,795	0,328	0,232	0,680	61	70
4219 BIANCHERIA MAGLIERIA CRAVATTE ECC.	11.177	13,147	2,102	0,444		0,719	63	69
4220 CALZATURE	8.236	13,449	2,040	1,173		0,706	61	69
4221 CUOI PELLAME ED ACCESSORI	6.734		1,402	1,569	0,255	0,857	68	73
4222 PELLETTERIE ED ARTICOLI DA VIAGGIO	9.961	33,837	1,904	1,521		0,806	63	75
4223 CAPPELLI ED OMBRELLI	14.226	50,912	0,845	0,093	0,123	0,848	66	70
4224 PELLICCE E PELLI PER PELLICCERIA	8.668	17,821	1,130	2,941	0,150	0,850	61	70
4225 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO NON CLAS.	12.412	11,568	1,898	3,217	0,398	0,556	63	70
4226 TESSUTI PER ARREDAMENTO E TENDAGGI	12.578	12,313	1,586	0,770	0,014	0,805	67	75
4227 BIANCHERIA PER LA CASA	10.042	11,971	2,381	0,685		0,818	75	76
4228 MOBILI E MATERASSI	15.272	12,082	1,920	0,900	0,270	0,812	76	80
4229 OGGETTI E MOBILI IN VIMINI CANNE	9.307	12,304	2,556	1,086		0,816	75	81
4230 OGGETTI ARTE ARTIGIANATO ED ASTE	11.331	14,378	1,928	1,647	0,394	0,692	71	80
4231 ARREDI SACRI ED ART. RELIGIOSI	6.060	60,566	1,568	1,829	0,228	0,904	67	78
4232 STUCCHI E CARTE DA PARATI	9.775	55,664	1,217	0,596	0,208	0,761	69	76
4233 CASALINGHI VETRERIE CERAMICHE ECC.	7.065	10,325	1,640	0,369	0,086	0,967	76	81
4234 FERRAMENTA UTENSILERIA CASSEFORTI	9.739	10,853	1,745	0,233	0,188	0,870	71	77
4235 ELETTRODOM. RISCALDAMENTO E CONDIZ.	9.979	16,927	1,688	0,281	0,191	0,867	74	81
4236 STRUMENTI MUSICALI, DISCHI E NASTRI	14.708	12,090	2,517	1,415	0,245	0,728	76	84
4237 CHINCAGLIERIA	7.530	14,405	2,037	0,196	0,226	0,767	69	73
4238 ART. REGALO BIGIOTT. ART. FUMATORI	11.772	10,397	2,316	1,112	0,140	0,782	70	71
4239 ARREDAMENTO E SIMILI NON CLASSIFIC.	13.553	15,341	1,888	1,764		0,837	75	81
4240 AUTOVEICOLI (COMPRESI GLI USATI)	16.973	11,643	1,798	1,921	0,104	0,928	71	84
4241 MOTOVEICOLI BICICLETTE NATANTI ACC.	10.992	11,974	1,618	2,808	0,142	0,876	78	85
4242 DISTRIBUTORI CARBURANTI E LUBRIFIC.	142.183	16,819	3,059	0,599	0,321	0,753	96	96
4243 FARMACIE	46.678	11,254	1,314	0,645	0,166	0,900	75	83
4244 STRUMENTI ED APP. SANITARI E MEDIC.	7.935	16,657	1,671	4,850	0,190	0,929	71	81
4245 PROFUMERIE E PRODOTTI SIMILI	10.282	21,194	1,792	0,683		0,798	69	77
4246 VERNICI SMALTI COLORI PENNELLI ECC.	7.618	54,097	1,671	1,299	0,286	0,765	70	76
4247 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	21.582		2,262	0,335	0,255	1,028	73	82
4248 CARTOLERIE E FILATELIA	17.456	13,001	2,491	1,175	0,145	0,866	78	83
4249 LIBRERIE	23.597	12,572	2,735	0,761		0,804	82	85
4250 RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE	63.540		2,920	0,682	0,822	0,693	78	84
4251 APP. OTTICI FOTOGRAFICI ED AFFINI	12.104	14,063	1,946	1,148	0,253	0,822	75	82
4252 ART. SPORTIVI CAMPEGGIO E SIMILI	12.800	14,691	1,869	0,702		0,711	69	75
4253 GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA	14.377	14,643	1,753	0,910	0,171	0,699	66	74
4254 ARMI E MUNIZIONI	17.186	61,640	2,385	2,697		0,601	66	72
4255 COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO	7.161	13,734	1,939	0,907	0,297	1,014	87	87
4256 GIOCATTOLI ART. PER INFANZIA AFFINI	9.129	10,256	2,066	0,792	0,109	0,894	70	76
4257 ARTICOLI DI GOMMA E DERIVATI	13.643	10,635	1,786		0,095	0,946	74	86
4258 MATERIALE DA COSTRUZIONE	13.235	13,058	1,808	1,158	0,220	0,730	70	77

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
4259 SPAGHI CORDAMI SACCHI E TELE IUTA	11.157		2,708	5,538	0,029	0,708	67	75
4260 FIORI PIANTE ORNAMENTALI E SEMENTI	7.873		1,607	0,417	0,321	0,886	69	75
4261 ANIMALI VIVI	14.526		2,655	0,924	0,793	0,552	70	74
4262 SEMENTI CONCIMI ANTIPARASSITARI ECC	7.763	15,087	1,045	1,534	0,151	0,948	75	76
4263 GRANDI MAGAZZINI	18.988	90,381	2,382			1,194	76	77
4264 FORNITURE DI BORDO,CASERMAGGIO ECC.	12.334		2,300	1,518	0,458	0,707	82	82
4265 MOBILI INDUMENTI ED OGGETTI USATI	7.333	18,335	1,709	0,708	0,320	0,934	73	80
4266 ARTICOLI VARI NON ALTROVE CLASSIF.	11.618		2,160	1,337	0,256	0,802	72	76
4400 COMMERCIO AMBUL. DI GENERI ALIMENT.	6.609		1,232	1,096	0,209	1,017	80	82
4410 COMMERCIO AMBUL. GENERI NON ALIM.	6.297		1,597	0,929	0,311	0,817	68	69
4500 INTERMEDIARI E RAPPRESENTANTI COMM.	8.641	15,103	2,124	2,862	0,703	1,062	40	49
4510 AGENZIE LOCAZIONE E VENDITA IMMOB.	10.840	19,392	1,435	5,479	0,073	1,328	30	53
4520 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	22.488	18,300	1,873	1,524	0,262		31	65
4600 ALBERGHI	21.760	11,678	1,593	1,838	0,062	0,701	54	66
4605 PENSIONI	10.490	13,503	1,351	2,035		1,157	52	69
4606 LOCANDE E AFFITTACAMERE	4.666	13,180	1,379	1,726	0,073		50	50
4607 ESERCIZI EXTRALBERGHIERI	12.074		1,680	3,918	0,101	0,487	61	66
4610 RISTORANTI	10.905	10,952	1,282	1,416	0,156	0,891	53	66
4615 BAR E PUBBLICI ESERCIZI	8.341	11,253	1,249	1,605	0,180	0,902	56	60
4700 NOLEGGIO DI BENI MOBILI	10.682	12,264	1,744	3,381		1,005	65	71
4710 AUTORIMESSE	15.406	12,846	1,555	2,631	0,149	1,068	36	62
5000 TRASPORTI AEREI	17.459		1,893	1,851		0,717	55	64
5010 TRASP. MARITTIMI FLUVIALI LACUALI	14.825	18,778	1,769	0,199	0,161	0,213	41	59
5100 TRASP. SU STRADA DI PERSONE E MERCI	11.510		1,439	1,968	0,236	0,873	53	71
5200 ALTRI TRASPORTI	14.740		1,777	2,552	0,099	0,796	50	75
5300 ATTIVITA' CONNESSE CON I TRASPORTI	16.224		1,564	2,308	0,199	0,575	51	70
5400 COMUNICAZIONI	8.878		1,837	2,520	0,268	0,412	47	67
CREDITO E ASSICURAZIONI (DA 6000 A 6200)	21.567	13,312	1,680	3,283	0,675		51	51
6300 SERVIZI TECNICI COMMERCIALI E LEG.	13.988	36,961	1,506	2,421	0,523		35	54
6410 SERVIZI SANITARI PRIVATI	19.073	21,720	1,025	5,681	0,172		56	70
6420 SERV. DI PULIZIA AMBIENTI E SIMIL.	14.773		1,515	1,809	0,498	1,337	30	64
6421 SERV. PER L' IGIENE E L' ESTETICA	9.816		1,256	0,777		0,797	36	63
6422 SERV. PER LAVATURA E TINTURA	10.584	15,217	1,486	2,190	0,201		44	65
6500 SERV. INSEGNAMENTO E FORM. PROFESS.	12.784	17,207	1,497	3,429	0,169		39	52
6600 SERV. RICREATIVI CULTURALI SPETTAC.	11.877		1,285	1,633	0,167		47	79
6610 SPETT., GIOCHI E TRATTENIM. PUBBL.	10.071	10,829	1,174	1,494	0,353		85	85
6700 SERV. DOMESTICI NON DEST. VENDITA	10.599		1,816	0,131			43	64
6710 ENTI PROFESS. SINDACALI POLITICI	8.605		1,874	1,725	0,004		22	64
6810 SERVIZI DI POMPE FUNEBRI	21.733	18,742	1,757	5,129	0,604		77	61
6820 SERVIZI DI VIGILANZA	27.833		1,123	3,244	0,645		27	58
6900 SERV. NON ALTROVE CLASSIFICABILI	9.736	11,010	1,624	1,797	0,178	0,932	46	60
8000 AUTORI (SCRITTORI GIORNALISTI ECC.)	13.697	16,051	2,738	0,668	1,084		13	22
8100 ARTISTI (REGISTI ATTORI SCULTORI)	10.701	17,442	2,179	0,797	0,776		16	26
8200 MEDICI	23.401	15,113	2,641	1,950	0,524		27	27
8300 OSTETRICHE INFERMIERI ED ASSIMILATI	10.912	14,061	2,383	6,417			25	25
8400 AVVOCATI PROCURATORI PATROC. LEGALI	14.658	17,486	3,226	0,701	0,769		12	30
8410 NOTAI	64.170	19,364	2,193	6,314	0,439		10	34

COEFFICIENTI PRESUNTIVI DEI RICAVI, COMPENSI E CORRISPETTIVI IMPONIBILI

CATEGORIA DI ATTIVITA'	BASE (1)	LOCALI (2)	RETRIBUZIONI (3)	CONSUMI (4)	BENI (5)	ACQUISTI (6)	DETRAZIONE % IVA (7)	DEDUZIONE % II.DD. (8)
8500 COMMERCIALISTI E FISCALISTI	20.149	10,491	1,971	10,471	0,671		16	32
8510 AMMINISTRATORI CONSULENTI LAV. ECC.	14.456	31,272	1,652	5,212	0,606		14	30
8600 INGEGNERI ED ARCHITETTI	16.904	11,263	2,753	1,474	0,873		24	30
8700 MATEMATICI STATISTICI ECONOMISTI	15.600	57,723	2,774	7,103	0,764		17	26
8900 GEOMETRI PERITI INDUSTRIALI E ASS.	11.226	14,422	1,625	1,699	0,501		13	26
9000 ATLETI ALLENATORI E ASSIMILATI	9.268			9,525			17	21
9100 AGENTI DI BORSA E ASSIMILATI	31.155		2,975	1,218	0,185		23	27
9300 AGRONOMI VETERINARI AGRARI E ASSIM.	7.207	41,124	1,717	2,408	0,398		12	26
9400 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI	15.618	17,288	1,751	2,475	0,659		12	22

LEGENDA:

L'AMMONTARE INDICATO IN COLONNA 1 ESPRIME, IN MIGLIAIA DI LIRE, IL RICAVO, COMPENSO O CORRISPETTIVO DI BASE, AL QUALE VANNO AGGIUNTI GLI IMPORTI OTTENUTI COME PRODOTTO TRA I COEFFICIENTI INDICATI NELLE COLONNE DA 3 A 6 ED I CORRISPONDENTI IMPORTI, ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE, RIPORTATI NEL QUADRO F DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTATA AGLI EFFETTI DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69; L'IMPORTO AGGIUNTIVO RELATIVO AI LOCALI SI OTTIENE MOLTIPLICANDO IL COEFFICIENTE DI COLONNA 2 PER LA SUPERFICIE DEGLI STESSI ESPRESSA IN METRI QUADRATI.
LE COLONNE 7 E 8 RIPORTANO LE PERCENTUALI DI ABBATTIMENTO UTILI AI FINI DEL CALCOLO DELL'IVA E DEL REDDITO IMPONIBILE.

Visto, *il Ministro delle finanze*
FORMICA

89A3476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale del Piemonte;

Sentita la commissione regionale per l'impiego del Piemonte;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Piemonte.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 244

89A3280

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Piemonte;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Piemonte;

Sentita la giunta regionale della regione Piemonte;

Rilevato che il sig. Bruno Balli è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Piemonte il sig. Bruno Balli, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al sig. Bruno Balli, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Piemonte, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il sig. Bruno Balli, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 245

89A3281

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego del Piemonte e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Piemonte;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego del Piemonte;

Sentita la giunta regionale della regione Piemonte;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Piemonte è determinata in un numero non superiore alle settantaquattro unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) trentasei unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, stratistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) trentotto unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentasette unità così suddiviso:

a) diciotto unità di esperti e specialisti, di cui tre a tempo parziale;

b) diciannove unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta nel direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 246

89A3282

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Lombardia;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Lombardia;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Lombardia.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale su mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 247

89A3283

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Lombardia;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Lombardia;

Sentita la giunta regionale della regione Lombardia;

Rilevato che il sig. Alberto Bellocchio è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Lombardia il sig. Alberto Bellocchio, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al sig. Alberto Bellocchio, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Lombardia, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il sig. Alberto Bellocchio, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 248

89A3284

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Lombardia e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Lombardia;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Lombardia;

Sentita la giunta regionale della regione Lombardia;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Lombardia è determinata in un numero non superiore alle novantadue unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) quarantotto unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) quarantaquattro unità di personale amministrativo, di cui:

dodici addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

dieci operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

otto addetti alla documentazione;

sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di quarantasei unità così suddiviso:

a) ventiquattro unità di esperti e specialisti, di cui quattro a tempo parziale;

b) ventidue unità di personale amministrativo di cui:

sei addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

cinque operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

quattro addetti alla documentazione;

tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decrete del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 249

89A3285

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 luglio 1989.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988) e 22 agosto 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988), concernenti le «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Considerato che:

in forza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, in provincia di Bolzano, gli insegnamenti nella scuola in lingua tedesca — come anche l'insegnamento di seconda lingua nelle scuole in lingua italiana e la metà degli insegnamenti nelle scuole delle località ladine — devono essere impartiti da docenti di madre lingua tedesca;

tra la popolazione di madre lingua tedesca e quella delle località ladine della predetta provincia vi è tuttora un numero insufficiente di laureati rispetto alle esigenze dell'insegnamento;

in relazione all'accordo culturale italo-austriaco del 1952 che prevede il riconoscimento reciproco delle lauree, la maggior parte degli studenti altoatesini di madre lingua tedesca frequenta università austriache;

il decreto ministeriale 3 settembre 1982, integrato dal successivo decreto 16 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), ha modificato per alcune classi di concorso le condizioni per la validità dei titoli di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento, considerando in via transitoria la validità dei titoli conseguiti sino al termine dell'anno accademico 1981-82;

gli studenti altoatesini che, già iscritti ai corsi universitari alla data del 3 settembre 1982, hanno conseguito o conseguiranno la laurea presso le università austriache negli anni accademici successivi al 1981-82, non hanno potuto adeguare i loro piani di studio alle nuove condizioni poste dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1982, in considerazione dell'ordinamento degli studi universitari nella Repubblica d'Austria articolato in maniera diversa rispetto a quello italiano, con la conseguenza che i loro titoli di studio non saranno validi ai fini dell'accesso all'insegnamento;

tale situazione viene ad aggravare le attuali difficoltà di reclutamento di personale laureato per le predette scuole, difficoltà che hanno costretto sino adesso — proprio a causa della mancanza di laureati — al frequente ricorso a personale sprovvisto del prescritto titolo di studio;

Ritenuta la necessità — al fine di venire incontro alle specifiche esigenze delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano — di consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento per le specifiche classi di concorso relative alle predette scuole, sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, sia a coloro che hanno conseguito o conseguiranno un titolo di studio, valido ai sensi del medesimo decreto 2 marzo 1972, successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro il 31 dicembre 1989;

Decreta:

I titoli di studio conseguiti o che saranno conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti classi di concorso:

Cl. XCII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. XLII - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

Cl. XLV - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;

Cl. XCII-*bis* - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Cl. XCII-*ter* - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

cui corrispondono adesso le seguenti classi di concorso:

Cl. CXIII - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXVIII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXXI - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LXXIV - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Cl. LVI - Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca;

Cl. LIX - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca;

Cl. CXII - Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano;

Cl. CXI - Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

titoli di studio non più previsti ovvero considerati validi, a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreto ministeriale 16 novembre 1982; decreto ministeriale 15 febbraio 1983; decreto ministeriale 8 maggio 1984; decreto ministeriale 28 dicembre 1984; decreto ministeriale 5 luglio 1986; decreto ministeriale 30 marzo 1987; decreto ministeriale 10 aprile 1987; decreto ministeriale 30 maggio 1988; decreto ministeriale 22 agosto 1988) conservano, ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo, la validità stabilita, quale titolo di ammissione, dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (decreto ministeriale 9 dicembre 1972; decreto ministeriale 18 giugno 1974; decreto ministeriale 22 febbraio 1979).

Roma, addì 18 luglio 1989

Il Ministro: GALLONI

89A3434

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1989.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO, PER QUANTO RIGUARDA I PROFILI ATTINENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE MARINO, CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonché impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera *c)*, della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali è autorizzato un apposito finanziamento, vi è quello contenente — in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali — l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, comma primo, lettera *c)* della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di Commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 126, con il quale è stata istituita la Commissione per il parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

Visto in particolare, l'undicesimo paragrafo delle premesse al decreto da ultimo citato, il quale prevede che — in relazione al fatto che nell'area dell'Arcipelago, pur strutturalmente unitaria, sono presenti situazioni diverse tra loro anche per quanto concerne i potenziali tempi di realizzazione del Parco — sia opportuno almeno procedere con riferimento alle situazioni già utilizzabili al fine di non rallentare il processo istitutivo per cui, prioritariamente, sono da affrontare le situazioni relative all'isola di Capraia ed all'isola di Montecristo;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 127, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poter condividere sostanzialmente le conclusioni del predetto documento finale, per quanto concerne la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessità di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dell'Arcipelago toscano — come individuata nella cartografia allegata sotto la lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 al presente decreto — comprende il territorio delle isole di Montecristo, Capraia, Gorgona e Giannutri nonché il rispettivo mare territoriale ad esse circostante delimitato in via di massima seguendo l'isobata dei cento metri.

2. Con successivi decreti si provvederà alla perimetrazione provvisoria delle aree terrestri e marine, che pure saranno parte del territorio del parco, nelle isole di Pianosa, Giglio ed Elba ed alla definizione puntuale della poligonale di delimitazione a mare per le isole di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente articolo 1, è suddivisa in:

Zona A, di riserva integrale. Essa comprende l'isola di Montecristo e relativo mare circostante fino all'isobata dei cento metri; isola di Capraia — costa occidentale — come meglio definita nell'allegato A 2 e il tratto di mare prospicente parte della costa occidentale medesima fino all'isobata dei cento metri; parte dell'isola di Gorgona delimitata come nell'allegato A 3 ed il relativo mare circostante fino all'isobata dei cento metri; parte del perimetro marino dell'isola di Giannutri, come definita all'allegato A 4, fino all'isobata dei cento metri. In tale zona l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono, pertanto, vietate le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione.

In particolare nelle aree di mare comprese in detta zona sono vietati il transito di barche a motore sotto costa, l'attracco di natanti, nonché qualsiasi attività di pesca ed asportazione di organismi.

Zona B, di protezione. Essa comprende le rimanenti parti dell'isola di Capraia e dell'isola di Gorgona e le relative aree marine contigue fino all'isobata dei cento metri, non già incluse nella zona A; l'intera isola di Giannutri e parte del perimetro marino, non già ricompreso nella zona A, fino all'isobata dei cento metri. in tale zona, in armonia con i fini istitutivi del parco, sono consentite, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica, le attività agro-silvo-forestali, nonché di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette terrestri e marine. Sono ammesse opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro dei beni immobili di intesesse storico, artistico e archeologico, nonché dei fabbricati rurali.

La pesca professionale, purché effettuata con tramagli di lunghezza non superiore a cento metri, con palamiti e con lenze, è consentita ai soli residenti; è consentita inoltre la pesca sportiva da terra con la sola lenza.

La caccia è consentita ai soli residenti.

Ai fini della salvaguardia specifica degli uccelli marini è, inoltre, vietato, limitatamente alla porzione di parco coincidente con il territorio dell'isola di Capraia:

l'attracco e l'approdo, dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, ai turisti nel tratto di costa da Punta del Turco in direzione ovest fino a Punta di Fondo;

l'attracco e l'approdo, dal 1° aprile al 31 luglio , nelle aree occupate da colonie di gabbiano corso; tali aree, in conseguenza della mobilità tipica della specie occupante, saranno individuate annualmente con delibera comunale. Il comune provvederà a fornire la più ampia informazione, anche mediante pubblica affisione, della delibera contenente la definizione delle aree su cui, di anno in anno, graverà l'inibizione all'attracco e all'approdo.

Zona C, di promozione. Essa comprende parte di Capraia — porto e castello — secondo la perimetrazione del vigente programma di fabbricazione. In tale zona possono svilupparsi attività finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e del migliore godimento del parco da parte dei visitatori. In particolare, ad eccezione della pesca a strascico per cui vige divieto assoluto in tutto il territorio marino del parco, ai pescatori residenti sono consentite le attività di pesca secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Ai non residenti sono consentite le medesime attività, purché autorizzate dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, sentito il comune interessato.

2. Nelle zone A e B i comportamenti dei visitatori dovranno essere regolamentati, per il rispetto della natura. In particolare i visitatori non dovranno arrecare disturbo alla fauna, recidere fiori e piante spontanee, asportare minerali, accendere fuochi, effettuare campeggio libero, accedere nelle colonie di uccelli marini nel periodo di nidificazione, usare mezzi fuoristrada nei sentieri dell'interno.

3. I visitatori potranno, altresì, accedere nelle aree delimitate come zona A solo seguendo i sentieri indicati in cartografia. In particolare nella zona A dell'isola di Capraia l'accesso e il transito sono consentiti solo lungo i seguenti sentieri:

per il monte Arpagna, con un punto di arrivo insuperabile alla Vedetta;
per lo Stagnone;
per la località Trattoio.

4. In tutte le aree marine incluse nella perimetrazione di cui al presente decreto è fatto divieto di esercitare attività di pesca subacquea.

Art. 3.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dell'Arcipelago toscano — come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 — la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni nel cui territorio sono comprese porzioni del territorio del parco, nonché alla capitaneria di porto territorialmente competente.

2. La regione Toscana vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

Art. 4.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro
della marina mercantile
PRANDINI
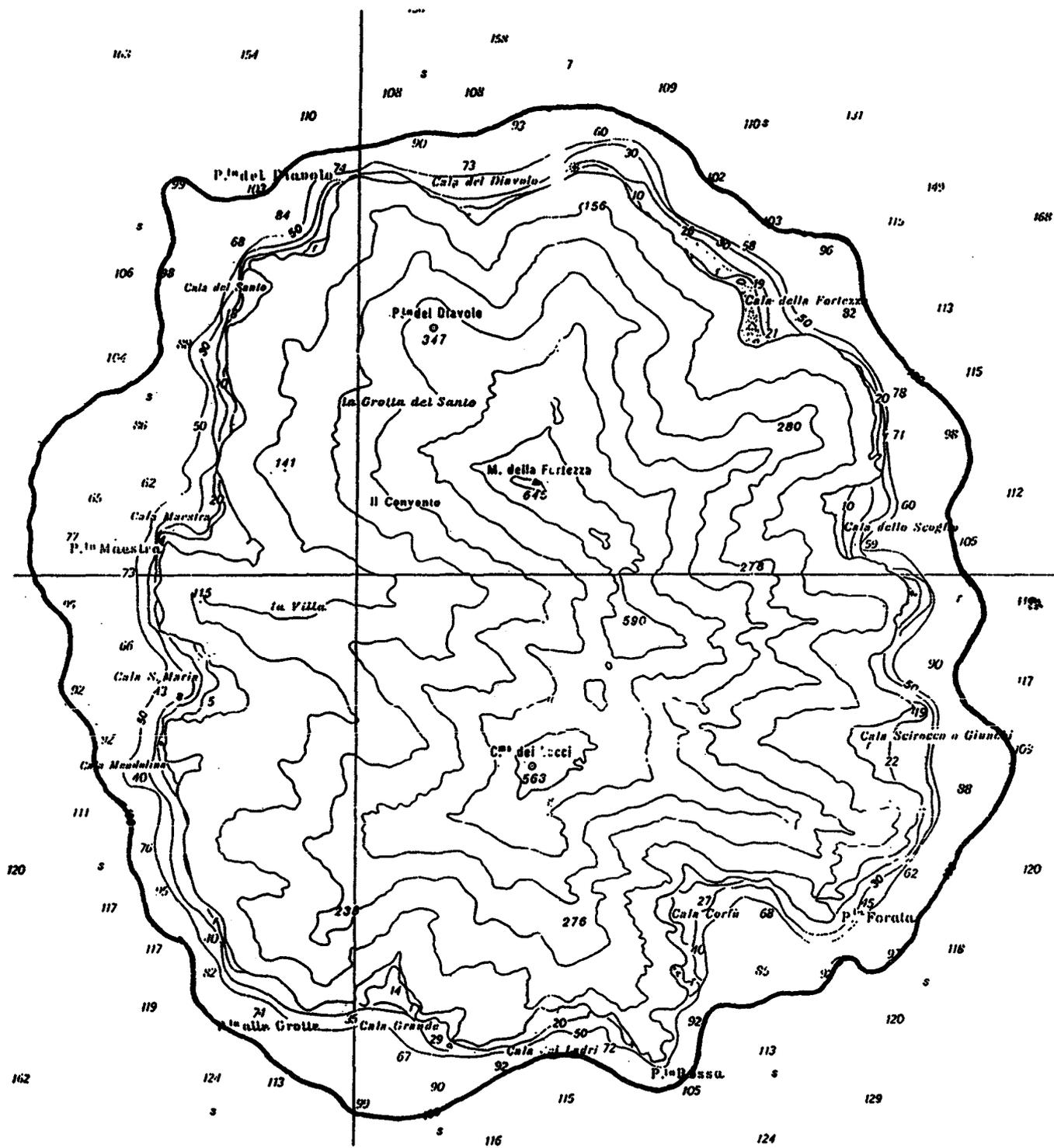
MONTECRISTO

ALLEGATO A-1

ZONA A

CAPRAIA
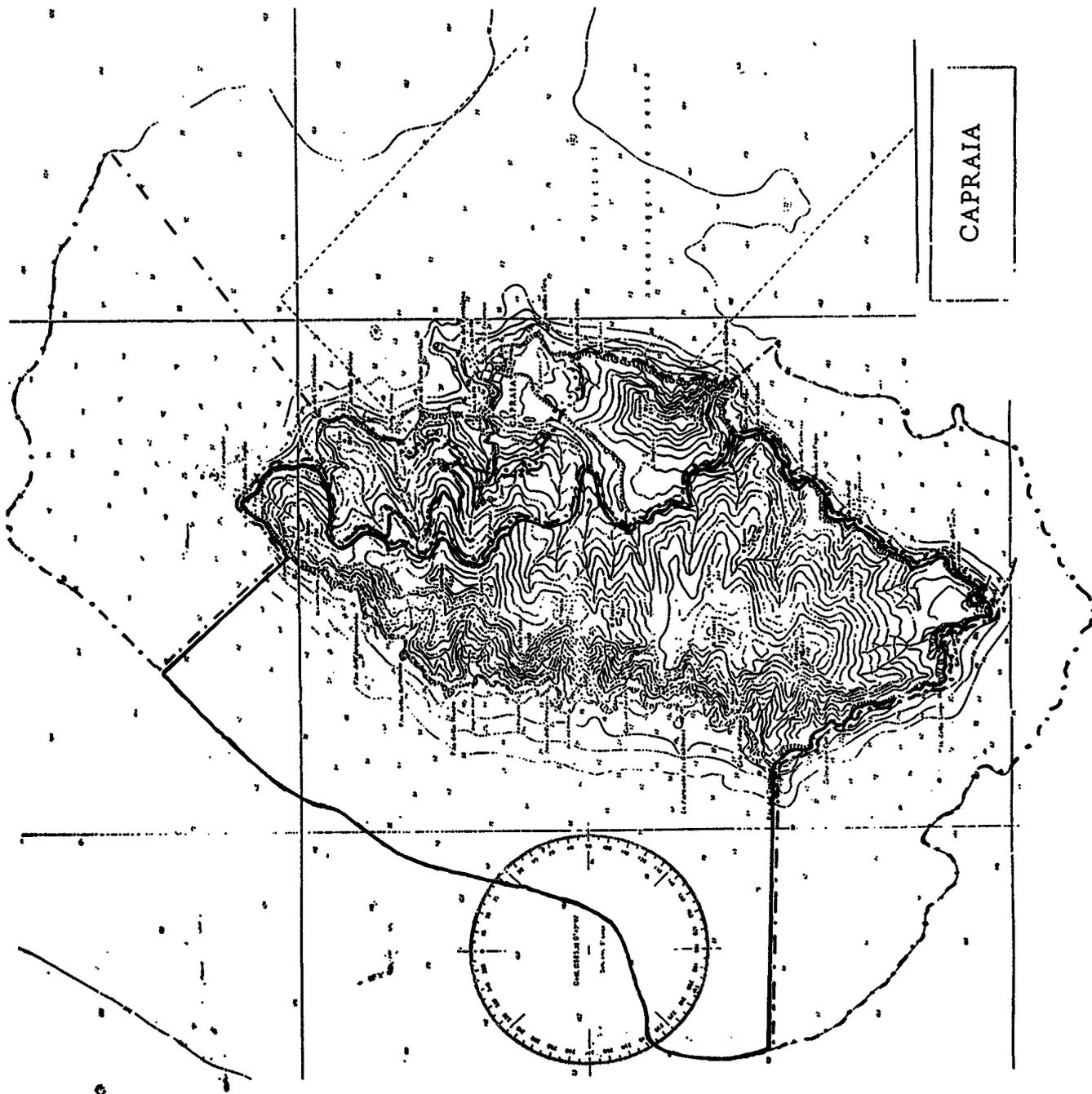
ALLEGATO A-4
ZONA A
ZONA B
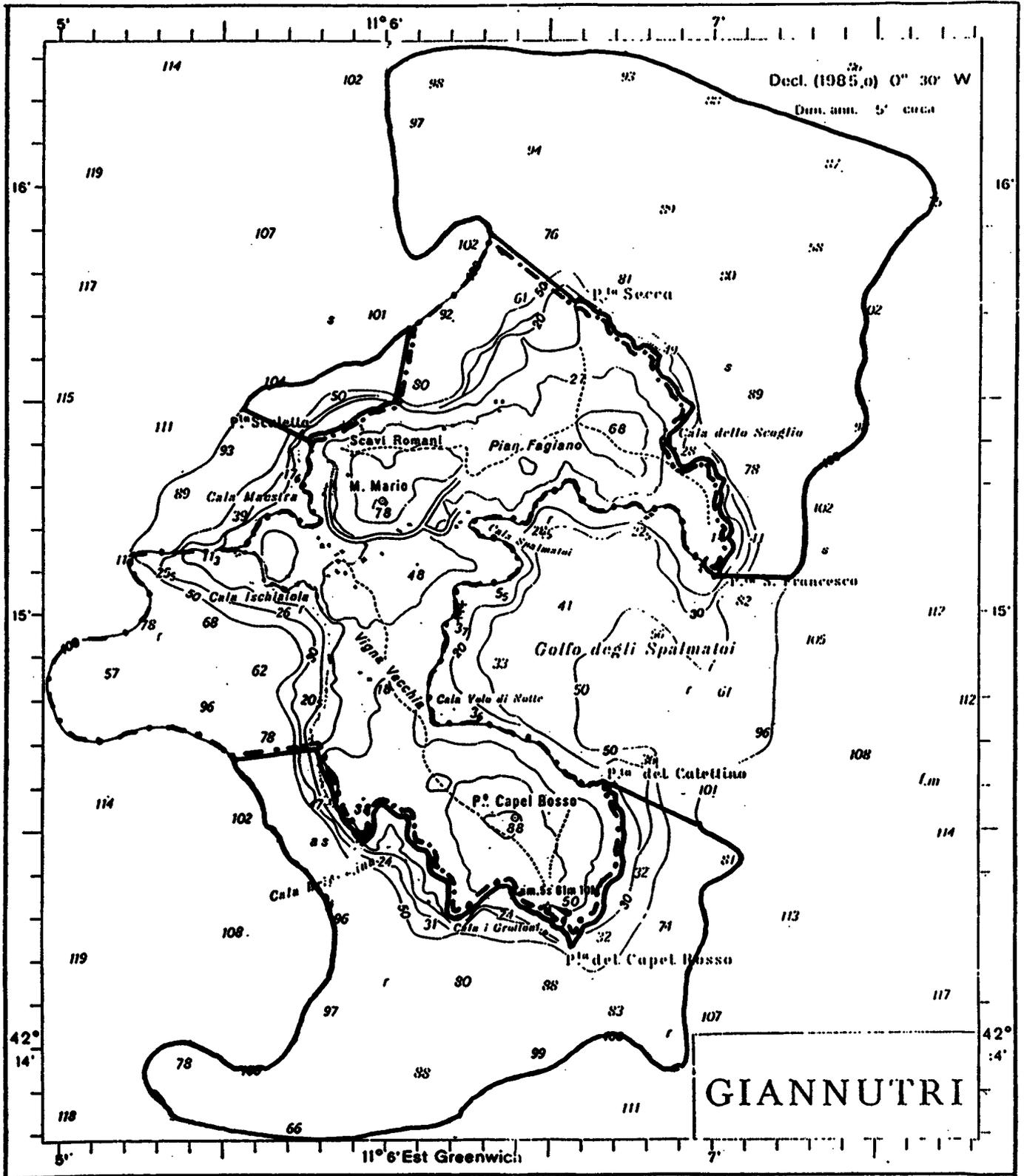
89A3433

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 luglio 1987, 11 e 12 luglio 1988, 16 settembre 1988, 7 novembre 1988, 27 dicembre 1988 e 17 marzo 1989 della Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 4 aprile 1988, n. 921114, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabule, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizià annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una tendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i premi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi diceci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento. (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 3);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 9);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 10);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

33) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

34) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

35) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

36) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

37) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 36), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variante dell'importo del premio complessivo pagato;

38) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 36), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Art. 2.

La Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3424

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazione al decreto ministeriale 30 aprile 1989 concernente le modalità di applicazione del concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto ministeriale n. 868/E3, del 30 aprile 1989, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che la contribuzione statale spettante a ciascuna provincia, comune o comunità montana per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio autorizzati ai sensi dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66/1989 va determinata calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con l'interesse del 7 per cento;

Visto il comma 8, dell'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il quale stabilisce invece che il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui assunti da province, comuni e comunità montane per il ripiano del disavanzo e dei debiti fuori bilancio autorizzati dal Ministro dell'interno;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare il cennato decreto ministeriale n. 868/E3, del 30 aprile 1989, stabilendo l'esclusione dei mutui autorizzati dal Ministero dell'interno per la copertura del disavanzo o dei debiti fuori bilancio dai mutui beneficiari di una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse del 7 per cento;

Decreta:

A modifica del decreto interministeriale del 30 aprile 1989, le rate di ammortamento dei mutui autorizzati dal Ministro dell'interno a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio, a norma del comma 8, dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono coperte totalmente dal contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti a ciascuna provincia, comune e comunità montana entro il limite massimo annuo della contribuzione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3435

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 22 luglio 1989, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 19 maggio 1989 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Ciriaco De Mita ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli in data 9 luglio 1989, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 22 luglio 1989, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. prof. Claudio Martelli, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Riccardo Misasi, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio con l'incarico degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

il cons. dott. Antonio Maccanico, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Carmelo Conte, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Egidio Sterpa, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. prof. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, *Ministro dell'interno;*

l'avv. prof. Giuliano Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia;*

l'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, deputato al Parlamento, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. dott. Salvatore Formica, deputato al Parlamento, *Ministro delle finanze;*

l'on. dott. Guido Carli, senatore della Repubblica, *Ministro del tesoro;*

l'on. avv. Fermo Mino Martinazzoli, deputato al Parlamento,, *Ministro della difesa;*

l'on. prof. Sergio Mattarella, deputato al Parlamento, *Ministro della pubblica istruzione;*

l'on. dott. Giovanni Prandini, senatore della Repubblica, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. avv. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

il prof. Carlo Bernini, *Ministro dei trasporti;*

l'on. dott. Oscar Mammì, deputato al Parlamento, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

l'on. dott. Adolfo Battaglia, deputato al Parlamento, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

l'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

l'ambasciatore Renato Ruggiero, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. prof. Carlo Vizzini, deputato al Parlamento, *Ministro della marina mercantile;*

l'on. avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, *Ministro delle partecipazioni statali;*

l'on. prof. Francesco De Lorenzo, deputato al Parlamento, *Ministro della sanità;*

il dott. Franco Carraro, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

l'on. avv. Ferdinando Facchiano, deputato al Parlamento, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

l'on. prof. Giorgio Ruffolo, senatore della Repubblica, *Ministro dell'ambiente.*

il prof. Antonio Ruberti, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Inoltre, con decreti in data 23 luglio 1989, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha attribuito al Ministro senza portafoglio on. prof. Claudio Martelli le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ed ha altresì nominato l'on. Adolfo Cristofori, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio:

all'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, *la funzione pubblica;*

all'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, *il coordinamento delle politiche comunitarie;*

all'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, *il coordinamento della protezione civile;*

all'on. avv. Rosa Jervolino Russo, senatore della Repubblica, *gli affari sociali;*

al cons. dott. Antonio Maccanico, *gli affari regionali ed i problemi istituzionali;*

all'on. avv. Carmelo Conte, deputato al Parlamento, *i problemi per le aree urbane;*

all'on. dott. Egidio Sterpa, deputato al Parlamento, *i rapporti con il Parlamento.*

Infine, con propri decreti, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare, ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. dott. Filippo Fiorino, deputato al Parlamento e l'on. prof. Giuseppe Galasso, deputato al Parlamento;

agli affari esteri, l'on. Susanna Agnelli, senatore della Repubblica, l'on. Ivo Butini, senatore della Repubblica, l'on. dott. Claudio Lenoci, deputato al Parlamento e l'on. dott. Claudio Vitalone, senatore della Repubblica;

all'interno, l'on. prof. Saverio d'Aquino, deputato al Parlamento, l'on. Franco Fausti, deputato al Parlamento, l'on. avv. Gian Carlo Ruffino, senatore della Repubblica e l'on. prof. Valdo Spini, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, l'on. avv. Franco Castiglione, senatore della Repubblica, l'on. prof. Giovanni Silvestro Coco, senatore della Repubblica e l'on. avv. Vincenzo Sorice, deputato al Parlamento;

al bilancio e programmazione economica, l'on. Marte Ferrari, deputato al Parlamento e l'on. dott. Angelo Picano, senatore della Repubblica;

alle finanze, l'on. avv. Stefano De Luca, deputato al Parlamento, l'on. Dino Madaudo, deputato al Parlamento, l'on. avv. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, l'on. dott. Carlo Senaldi, deputato al Parlamento e l'on. dott. Domenico Susi, deputato al Parlamento;

al tesoro, l'on. avv. Mauro Bubbico, deputato al Parlamento, l'on. Luigi Foti, deputato al Parlamento l'on. Angelo Pavan, senatore della Repubblica, l'on. dott. Emilio Rubbi, deputato al Parlamento e l'on. dott. Maurizio Sacconi, deputato al Parlamento;

alla difesa, l'on. Stelio De Carolis, deputato al Parlamento, l'on. dott. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, l'on. dott. Mario Clemente Mastella, deputato al Parlamento e l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica;

alla pubblica istruzione, l'on. dott. Beniamino Brocca, deputato al Parlamento, l'on. Saverio D'Amelio, senatore della Repubblica, l'on. prof. Laura Fincato, deputato al Parlamento e l'on. dott. Savino Melillo, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici, l'on. dott. Francesco Curci, deputato al Parlamento, l'on. dott. Francesco Nucara, deputato al Parlamento e l'on. avv. Ettore Paganelli, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, l'on. Francesco Cimino, senatore della Repubblica, l'on. avv. Alessandro Ghinami, deputato al Parlamento e l'on. dott. Romeo Ricciuti, deputato al Parlamento;

ai trasporti, l'on. Gualtiero Nepi, senatore della Repubblica, l'on. dott. Giuseppe Lelio Petronio, senatore della Repubblica e l'on. ing. Giuseppe Santonastaso, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, l'on. dott. Giuseppe Astone, deputato al Parlamento, l'on. avv. Raffaele Russo, deputato al Parlamento e l'on. Francesco Tempestini, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, l'on. Paolo Babbini, deputato al Parlamento, l'on. Franco Bonferroni, deputato al Parlamento, l'on. prof. Guglielmo Castagnetti, deputato al Parlamento e l'on. ing. Giuseppe Fornasari, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, l'on. Gianpaolo Bissi, senatore della Repubblica, l'on. dott. Graziano Ciocia, deputato al Parlamento e l'on. ing. Ugo Grippo, deputato al Parlamento;

al commercio con l'estero, l'on. avv. Paolo Del Mese, deputato al Parlamento e l'on. dott. Alberto Rossi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, l'on. dott. Giuseppe Demitry, deputato al Parlamento e l'on. prof. Giovanni Mongiello, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, l'on. dott. Sebastiano Montali, deputato al Parlamento;

alla sanità, l'on. prof. Mariapia Garavaglia, deputato al Parlamento e l'on. avv. Elena Marinucci, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo, l'on. dott. Antonio Muratore, senatore della Repubblica e l'on. dott. Luciano Rebulla, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali, l'on. Gianfranco Astori, deputato al Parlamento e l'on. Luigi Covatta, senatore della Repubblica;

all'ambiente, l'on. dott. Piero Mario Angelini, deputato al Parlamento;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica, l'on. avv. prof. Learco Saporito, senatore della Repubblica e l'on. dott. Giuliano Zoso, deputato al Parlamento.

Con ulteriore decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1989, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità, l'on. avv. Paolo Bruno, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della sanità.

89A3415

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989.

89A3453

Mancata conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto».

Il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989.

89A3454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicata:

1) *S.p.a. Istituto geografico De Agostini - Officine grafiche di Novara*, con sede e stabilimento di Novara:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/1987 - CIPI 21 marzo 1989);
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 27 maggio 1985;

2) *S.p.a. Ilte - Industria libraria tipografica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 1° dicembre 1988 al 1° dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 24 della legge n. 67/87 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988.

89A1832

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 è stato annullato il decreto ministeriale del 4 febbraio 1988 concernente la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa Edile padana, con sede in Milano e la nomina a commissario governativo della medesima dell'avv. Umberto Randi.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 i poteri conferiti all'avv. Giuliano Calabrese, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio lattiero caseario Marche - Co.Ma.La.C. Coop. a r.l.», con sede in Ancona, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1989.

89A3447

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali n. 7740/R del 20 giugno 1989, n. 7739/R del 4 luglio 1989 e n. 7741/R del 7 luglio 1989 sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali per uso umano sottoelencate, limitatamente alle preparazioni e confezioni di seguito indicate:

Gantrimex - 20 compresse per bambini (cod. 023614023), 6 supposte adulti (cod. 023614047), 10 supposte adulti (cod. 023614050), 6 supposte bambini (cod. 023614062), 10 supposte bambini (cod. 023614074), registrata in data 23 agosto 1975 e 2 giugno 1979 a nome della ditta Geymonat S.p.a., sita in Anagni (Frosinone), (decreto di revoca n. 7740/R);

Ribosten - 6 flaconcini liof. + 6 fiale solv. × ml 2,5 iniettabile i.m. (cod. 020655039), registrata in data 18 settembre 1984 e 27 luglio 1987 a nome della ditta Istituto biochimico pavese S.p.a., sita in Pavia (decreto di revoca n. 7739/R);

Camalox - sospensione 250 g (cod. 023633023), 10 compresse (cod. 023633035), 50 compresse (cod. 023633062), registrata in data 23 agosto 1978 e 30 aprile 1987 a nome della ditta Rorer S.p.a., sita in Origgio (Varese) (decreto di revoca n. 7741/R).

Con decreto ministeriale n. 7742/R del 7 luglio 1989 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, limitatamente alla confezione di seguito riportata:

Predsolan iniettabile - flaconi da 10 ml (reg. n. 18238), registrata in data 6 aprile 1979 e 6 dicembre 1988 a nome della ditta Pitman Moore S.p.a., sita in Verona (decreto di revoca n. 7742/R).

Le succitate specialità medicinali devono essere ritirate dal commercio.

I provvedimenti, in base ad una espressa disposizione in essi contenuta, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

89A3448

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla «Lega italiana protezione uccelli» in Parma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1989, registro n. 10, foglio n. 223, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'associazione «Lega italiana protezione uccelli - LIPU», con sede in Parma, vicolo San Tiburzio n. 5, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta a proprio favore dalla sig.ra Fiamma Positano per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e costituita da un appezzamento di terreno di natura boschiva posto in territorio di Sovicille (Siena), località Poggiarello, per complessivi ettari 12.69.10.

89A3446

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali della strada interprovinciale «Massese»

Con decreto ministeriale 29 maggio 1989, n. 643, la strada interprovinciale «Massese» costituita dalle strade provinciali n. 6 «di Langhirano e fino al confine Massese "e n. 22" della Val d'Enza» viene classificata statale assumendo i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto s.s. n. 513 a Parma - Langhirano - Capoponte - Palanzano - Monchio delle Corti - Passo di Lagastrello - Innesto s.s. n. 62 presso Aulla» per l'estesa complessiva di km 100 circa.

89A3445

MINISTERO DEL TESORO

N. 142

Corso dei cambi del 25 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1366,300	1366,300	1366,10	1366,300	1366,300	1366,300	1365,290	1366,300	1366,300	1366,30
Marco germanico	721,740	721,740	722,40	721,740	721,740	721,740	721,600	721,740	721,740	721,74
Franco francese	212,780	212,780	212,94	212,780	212,780	212,780	212,800	212,780	212,780	212,78
Fiorino olandese	639,740	639,740	640 —	639,740	639,740	639,74	639,650	639,740	639,740	639,74
Franco belga	34,455	34,455	34,43	34,455	34,455	34,46	34,457	34,455	34,455	34,45
Lira sterlina	2220,550	2220,550	2222 —	2220,550	2220,550	2220,55	2220,500	2220,550	2220,550	2220,55
Lira irlandese	1927,700	1927,700	1928 —	1927,700	1927,700	1927,70	1928,500	1927,700	1927,700	—
Corona danese	185,600	185,600	185,75	185,600	185,600	185,60	185,660	185,600	185,600	185,60
Dracma	8,334	8,334	8,35	8,334	—	—	8,340	8,334	8,334	—
E.C.U.	1494,300	1494,300	1496 —	1494,300	1494,300	1494,30	1494,600	1494,300	1494,300	1494,30
Dollaro canadese	1148,250	1148,250	1150 —	1148,250	1148,250	1148,25	1148,500	1148,250	1148,250	1148,25
Yen giapponese	9,582	9,582	9,59	9,582	9,582	9,58	9,581	9,582	9,582	9,58
Franco svizzero	836,830	836,830	838,50	836,830	836,830	836,83	837,100	836,830	836,830	836,83
Scellino austriaco	102,390	102,390	102,50	102,390	102,390	102,39	102,428	102,390	102,390	102,39
Corona norvegese	196,130	196,130	196,50	196,130	196,130	196,13	196,160	196,130	196,130	196,12
Corona svedese	211,200	211,200	211,40	211,200	211,200	212,20	210,950	211,200	211,200	211,20
FIM	319,850	319,850	320,50	319,850	319,850	319,85	320,200	319,850	319,850	—
Escudo portoghese	8,608	8,608	8,62	8,608	8,608	8,60	8,610	8,608	8,608	8,60
Peseta spagnola	11,503	11,503	11,51	11,503	11,503	11,50	11,508	11,503	11,503	11,50
Dollaro australiano	1026 —	1026 —	1023 —	1026 —	1026 —	1026 —	1025,500	1026 —	1026 —	1026 —

Media dei titoli del 25 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	98,450
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,450
» » » 22- 6-1987/91	88,675
» » » 18- 3-1987/94	73,675
» » » 21- 4-1987/94	73,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,700
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,300
» » » »	17- 1-1986/91	99,900
» » » »	1- 2-1984/91	100,750
» » » »	18- 2-1986/91	99,475
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	99,925
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	100,050
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	98,900
» » » »	1- 2-1985/92	97,725
» » » »	18- 4-1986/92	98,325
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,975
» » » »	19- 8-1987/92	97,650
» » » »	1-11-1987/92	97,450
» » » »	1-12-1987/92	97,875
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	19- 8-1986/93	95,225
» » » »	18- 9-1986/93	95,200
» » » »	20-10-1986/93	95,175
» » » »	19-12-1986/93	95,450
» » » »	18-11-1986/93	95,325
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	99 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,975
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	1- 9-1988/93	97,525
» » » »	1-10-1988/93	97,975
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	1-10-1987/94	96,475
» » » »	1- 1-1989/94	98,075
» » » »	1- 2-1985/95	95,125
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,350
» » » »	1- 5-1985/95	93,025
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,975
» » » »	1- 8-1985/95	93,775
» » » »	1- 9-1985/95	93,175
» » » »	1-10-1985/95	93,475
» » » »	1-11-1985/95	93,475
» » » »	1-12-1985/95	93,925
» » » »	1- 1-1986/96	93,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,575
» » » »	1- 3-1986/96	92,825
» » » »	1- 4-1986/96	92,500
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	94,850
» » » »	1- 7-1986/96	94,550
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	92,725
» » » »	1-10-1986/96	93,100
» » » »	1-11-1986/96	93,150
» » » »	1-12-1986/96	93,050
» » » »	1- 1-1987/97	92,900
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,350
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,050
» » » »	1- 9-1987/97	94,675
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,150
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,650
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,875
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,125
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,700
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,875
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,200
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,350
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,825
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,775
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,850
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,425
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	98,750
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,675
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,700
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,150
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,475
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,600
» » » 9,50%	1- 7-1990	99,450
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,250
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,900
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,775
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,950
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,800
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,225
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,775
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,925
» » » 9,25%	1-10-1990	97,350
» » » 11,50%	1-10-1990	99,125
» » » 11,50%	1-10-1990 B	98,875
» » » 9,25%	1-11-1990	97,300
» » » 9,25%	1-12-1990	97,525
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,300
» » » 11,50%	1-11-1991	97,375
» » » 11,50%	1-12-1991	97,825
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,550
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,425
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,475
» » » 9,15%	1- 3-1992	93 —
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,925
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,050
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,875
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,025
» » » 9,15%	1- 6-1992	95,475
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,325
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,575
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,550
» » » 12,50%	1- 9-1992	97,625
» » » 12,50%	1-10-1992	97,625
» » » 12,50%	1-11-1993	97,025
» » » 12,50%	17-11-1993	97 —
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,525
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,125
» » » »	1983/90 11,50%	102,650
» » » »	1984/91 11,25%	104,275
» » » »	1987/91 8,75%	97,275
» » » »	1984/92 10,50%	102,150
» » » »	1985/93 9,60%	99,650
» » » »	1985/93 9,75%	100,100
» » » »	1985/93 9,00%	99 —
» » » »	1985/93 8,75%	97,375
» » » »	1986/94 8,75%	97,625
» » » »	1986/94 6,90%	90,350
» » » »	1987/94 7,75%	91,600
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,800
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,950
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M25079

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 1876 del 23 aprile 1988, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia Carlo Erba S.p.a. la donazione consistente in personal computer Olivetti M 24 e una stampante grafica Honeywell 4120 per un valore di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1896 del 30 aprile 1988, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Croce rossa italiana la donazione consistente in un apparecchio per ecoendoscopie dell'Olympus per un valore di L. 150.000.000 da destinare all'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3589, div. I del 24 settembre 1988 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della «Medinfor S.r.l.» la donazione consistente in un computer Unitron e una stampante Fujitsu DX 2.100 per un valore di L. 1.100.000 da destinare all'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3588, div. I del 26 settembre 1988 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del Gruppo Lepetit S.p.a. la seguente donazione:

1) un computer Olivetti M 24 completo di stampante;

2) un plotter HP plot 6;

3) 50 floppy disk,

per un valore complessivo di L. 9.420.000 da destinare all'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3593, div. I del 27 settembre 1988 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Carla Cremonesi Mastrangelo un legato consistente in:

1) 633 volumi;

2) 654 estratti;

3) 5 raccolte di periodici,

del valore complessivo di L. 22.000.000 da destinare alla biblioteca dell'istituto di filologia moderna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5733, div. I del 3 ottobre 1988 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Helmuth Nolte la donazione consistente in un gastroscopio modello Olympus GEF-GIF × 920 per un valore di L. 22.500.000 da destinare all'istituto di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 815, div. I dell'11 gennaio 1989 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione consistente in un gascromatografo con stazione di lavoro per un valore di L. 46.574.000 circa da destinare al dipartimento di chimica organica e industriale.

89A3440

Autorizzazione alla fondazione «Adriano Galli» in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100185/1.27.5 - 2° sett. A del 21 febbraio 1989 la fondazione «Adriano Galli», ente morale, con sede in Napoli, è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) sig.ra Enrica Pasetti ved. Galli la somma di L. 20.000.000;

2) dott. Michele Loparco, quale rappresentante dei magazzini generali Silos e frigoriferi, la somma di L. 2.000.000;

3) prof. Michele Pagano, dir. cattedra di complementi di tecnica delle costruzioni dell'Università di Napoli, la somma di L. 1.000.000,

da destinare all'incremento del patrimonio della fondazione.

89A3441

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/272/1° del 18 aprile 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Zaccanti di Bologna la donazione consistente in un Tracar per un valore di L. 383.600 da destinare all'istituto clinico di chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/331/1° del 27 aprile 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Alcisa di Zola Predosa (Bologna) la donazione consistente in un apparecchio ecografico con doppler cardiaco per un valore di L. 318.750.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/508/1° del 21 giugno 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Anna Corraini ved. Nascè la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituzione di un premio di laurea «Albino Nascè».

Il presente decreto sostituisce e annulla il precedente A/307/1° in data 18 aprile 1988.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/547/1° del 15 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Comitato ordinatore del 49° Convegno scientifico della sezione T.V.E.N.A. della S.I.M. la donazione consistente in apparecchiature e arredi per un valore di L. 30.588.440 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/408/I sett. del 18 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Franca Di Bernardo la donazione consistente in un carteggio tra il prof. Murri e il prof. Di Bernardo per un valore di L. 1.000.000 circa da destinare all'archivio storico dell'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/459/I sett. del 18 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Carlo Franzini la donazione consistente in 66 volumi della rivista «Schience» per un valore di L. 2.198.507 da destinare alla facolà di medicina.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/460/I sett. del 18 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della soc. Hewlett - Packard italiana la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 108.629.000 da destinare al dipartimento di elettronica informatica e sistemistica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/490/I sett. del 18 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del «Lions Club Minerva» la donazione di:

1) un computer PC Lithius IBM compatibile;

2) una stampante a margherita alta qualità 25 CPS,

per un valore complessivo di L. 5.022.080 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/546/I del 18 luglio 1988 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Lions Club Bologna la donazione consistente in strumenti scientifici per un valore di L. 11.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

89A3439

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 721/88 dell'11 maggio 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'I.B.M. Italia S.p.a. la donazione consistente in una serie di attrezzature per un valore di L. 51.729.926 da destinare al corso di laurea di ingegneria civile presso la facoltà di ingegneria per uno studio congiunto inteso alla realizzazione e sperimentazione di un laboratorio informatico a supporto delle attività didattiche.

Con decreto del prefetto di Padova n. 722/88 sett. II dell'11 maggio 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'I.B.M. Italia S.p.a. la donazione consistente in una serie di attrezzature per un valore di L. 45.112.904 da destinare alla facoltà di scienze statistiche per uno studio sperimentale sull'applicabilità di tecniche informatiche all'attività didattica, condotto in collaborazione con la I.B.M. stessa.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1508/88-sett. II del 9 agosto 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer di Milano la donazione consistente in una serie di apparecchiature da destinare all'istituto di semeiotica medica - cattedra di patologia speciale medica III.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1509/88-sett. II del 9 agosto 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione italiana sclerosi multipla la donazione consistente in L. 27.300.000 da destinare ad un progetto di ricerca sul tema «Studio dei fattori solubili dell'immunità nella sclerosi multipla» dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1740/88-sett. II del 9 agosto 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Dow USA la donazione consistente in L. 39.500.000 da destinare all'istituto di medicina del lavoro quale contributo per la ricerca sulla tossicologia del «Chlorpyrifos Etile (Dursban).

Con decreto del prefetto di Padova n. 2287/88-sett. II del 24 ottobre 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. la donazione delle seguenti attrezzature:

1) un computer Olivetti M24 completo di video, tastiera, stampante matricola n. 0486/101750K dell'importo di L. 6.500.000;

2) un computer Olivetti M24 completo di video, tastiera, stampante matricola n. 5868754 dell'importo di L. 4.500.000;

3) una tavoletta magnetica Calcomp 2000 matricola n. L9254045 dell'importo di L. 2.000.000;

4) un contenitore per azoto liquido SACI modello VHC 35 matricola n. 501-052-B3 dell'importo di L. 1.500.000;

5) un microscopio Zeiss standard lato 16 con dispositivo di camera lucida matricola n. 470916-9924/47 dell'importo di L. 5.000.000,

da destinare all'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2987/88 del 20 dicembre 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. la donazione consistente in un tubo da disegno cod. 474620 per un valore di L. 2.100.000 da destinare all'istituto di medicina clinica - cattedra di cardiologia.

89A3442

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 2677-1° S.A del 30 aprile 1988 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Wyeth S.p.a. la donazione consistente in un personal computer Olivetti M24 con stampante DM100 per un valore di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di clinica psichiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2678-1° S.A. del 30 aprile 1988 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.a. la donazione di:

1) un PH-metro computerizzato Digitrapper Mark II Gold della Synetics;

2) un computer IBM mod. Sistem 12 con video a colori e stampante IBM 4201 proprinter,

dell'importo complessivo di L. 19.470.000 da destinare all'istituto di clinica pediatrica - facoltà di medicina e chirurgia, a scopo scientifico, didattico e di ricerca.

89A3443

Autorizzazione alla seconda Università di Roma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33504/88 Div. I del 28 giugno 1988 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Roma la donazione consistente in L. 260.000.000 da destinare all'acquisto di un microscopio a scansione per la clinica odontoiatrica.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33557/88 Div. I, uff. I del 17 gennaio 1989 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL la donazione consistente in apparecchiature del valore di L. 620.000.000 circa da destinare alla sezione di emodialisi - divisione clinica-chirurgica, presso l'ospedale S. Eugenio.

89A3444

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Vitologatti»

Con decreto n. 3185 del 6 maggio 1989 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la produzione-vendita dell'acqua minerale «Vitologatti» in comune di Salerno in contenitori di PET della capacità di 150 cl nei tipi effervescente naturale e addizionata di anidride carbonica.

89A3449

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1988 concernente: «Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988)

Nell'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, alla pagina 55, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il rigo 22 è da inserire la seguente frase: *«la schedula raccomandata per questi soggetti consta di tre dosi nei tempi 0, 1, 2 e di una quarta dose a distanza di 6 mesi dalla prima».*

Al successivo rigo 25 della stessa colonna, dove è scritto: «... somministrando solo due dosi distanziate di due mesi tra loro: il risultato è infatti identico...», si legga: «...somministrando solo due dosi distanziate di due mesi tra loro; *la terza dose dovrà essere somministrata a distanza di sei mesi dalla seconda:* il risultato è infatti identico...».

89A3451

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265, recante: «Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1989)

Nella rubrica dell'art. 6 del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 11, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Misure in materia di assistenza specialistica *ospedaliera* e farmaceutica», si legga: «Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica».

89A3490

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 200.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***